

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 7

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

d'iniziativa del deputato **BERTUZZI**

Modifica dell'articolo 116 del Regolamento per limitare  
la posizione della questione di fiducia

*Presentata il 3 novembre 1987*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quando si è discusso il problema se approvare o disapprovare l'iniziativa del Governo di inviare nel Golfo Persico delle navi della Marina militare per lo sminamento e per la scorta delle navi mercantili con bandiera italiana, il Governo per evitare un probabile no delle Camere che avrebbero votato con voto segreto, ha aggirato l'ostacolo ricorrendo all'istituto della fiducia che, in base all'articolo 94 della Costituzione, comporta la votazione per appello nominale.

È ben noto che se un articolo della Costituzione è disatteso dalla stragrande maggioranza dei parlamentari, questo è l'articolo 67, perché ben pochi sanno difendere la loro posizione di rappresentanti della Nazione e quindi degli interessi nazionali, rimanendo vincolati agli ordini dei rispettivi partiti, soprattutto quando il voto è palese.

Con questa proposta di modifica del Regolamento, mi propongo di sottrarre

almeno in parte all'esecutivo il ricorso alla fiducia, che invece dovrebbe essere interamente gestito dalle Camere, dalle quali il Governo dipende.

Non è poi detto che il no di una o entrambe le Camere, su una proposta del Governo, comporti l'obbligo di dimissioni. Lo afferma chiaramente il comma 4 dell'articolo 94 della Costituzione.

Conseguentemente ritengo che questa proposta dovrebbe essere accolta favorevolmente dalla maggioranza con voto segreto.

La presente proposta prevede dunque, come subordinata rispetto a quella contestualmente presentata (e che tende a realizzare pienamente il medesimo obiettivo), che sia almeno garantito il voto finale a scrutinio segreto sui progetti di legge e sulle altre deliberazioni parlamentari diverse dalla concessione o revoca della fiducia con mozione motivata.

## TESTO PROPOSTO

*Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 116 del Regolamento sono soppresse le parole: « una mozione o una risoluzione ».*

*Il quarto periodo del medesimo comma è sostituito dal seguente:*

« Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo non può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo ».

*Al comma 4 dello stesso articolo 116, dopo le parole: « La questione di fiducia non può essere posta su », sono aggiunte le seguenti: « mozioni diverse da quelle previste dall'articolo 115, proposte di inchieste parlamentari ».*